

# Contratto di assicurazione contro i danni

Polizza n. 78985680

## Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Avvertenza:** prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Servizio Clienti



## Nota Informativa

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

### **a** Informazioni sull'Impresa di assicurazione

#### 1. Informazioni Generali

##### **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**

Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)

##### **Sede legale**

Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

**Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** [www.allianz.it](http://www.allianz.it)

**Indirizzo di posta elettronica:** [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it); [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it)

##### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

**Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).**

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

### **b** Informazioni sul contratto

#### **Rinnovo del contratto**

**AVVERTENZA:** ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio agli Artt. 1.2 e 1.2a "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

##### **Coperture assicurative**

Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: INCENDIO e FURTO E RAPINA.

## Nota Informativa

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- ☒ **INCENDIO:** 3.1 "Cosa si assicura", 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Condizioni Speciali", paragrafo "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione Incendio;
- ☒ **FURTO E RAPINA:** 4.1 "Cosa si assicura", 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Condizioni Speciali", paragrafo "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione Furto e Rapina.

### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA:** il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.

- ☒ **INCENDIO:** 3.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", paragrafo "Condizioni speciali" paragrafo "Garanzie aggiuntive".  
3.4 "Validità territoriale", 3.5 "Destinazione dei locali", 3.6 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" presenti nella Sezione Incendio;
- ☒ **FURTO E RAPINA:** 4.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", paragrafo "Condizioni speciali", paragrafo "Garanzie aggiuntive", 4.4 "Validità territoriale", 4.5 "Destinazione dei locali", 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione dei locali" 4.11 "Caratteristiche dei mezzi di custodia", presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- ☒ **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.5 "Aggravamento del rischio", 1.8 "Altre assicurazioni", 1.9 "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)", presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

**AVVERTENZA:** nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'Indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura.

- ☒ **INCENDIO:** 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Condizioni speciali", paragrafo "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione Incendio;
- ☒ **FURTO E RAPINA:** 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Condizioni Speciali", paragrafo "Garanzie aggiuntive", 4.10 "Concomitanza di scoperti" presenti nella Sezione Furto e Rapina.

### Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

- ☒ **Franchigia 200 euro**
  - ☒ Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
  - ☒ Importo indennizzato = 800 euro
- ☒ **Scoperto 10%**
  - ☒ Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 3000 euro
  - ☒ Scoperto 10% = 300
  - ☒ Importo indennizzato = 3000 - 300 = 2700 euro

## Nota Informativa

**AVVERTENZA:** se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la "c.d. regola proporzionale", e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano, per tipologia di copertura.

- ✎ **INCENDIO:** 3.19 "Assicurazione Parziale, deroga alla Proporzionale" presente nella Sezione Incendio;
- ✎ **FURTO E RAPINA:** 4.17 "Assicurazione Parziale, deroga alla Proporzionale" presente nella Sezione Furto e Rapina.

### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 1.3 "Modifiche dell'assicurazione", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.5 "Aggravamento del rischio" e 1.6 "Diminuzione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Esemplificazione per la copertura incendio

- ✎ **Aggravamento**  
modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
- ✎ **Diminuzione**  
modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati.

### 6. Premi

**Il Premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.**

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il frazionamento del premio ha un valore addizionale del:

- ✎ 2% per frazionamento semestrale;
- ✎ 3% per frazionamento quadrimestrale;
- ✎ 4% per frazionamento trimestrale

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei Premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

**AVVERTENZA:** l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al Premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

## Nota Informativa

### 7. Diritto di Disdetta e di Recesso

#### Diritto di disdetta

#### CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

**AVVERTENZA:** le Parti possono recedere alla scadenza indicata in Polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 1.2 "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

**AVVERTENZA:** le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto. Al solo Assicurato è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità.

I termini e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinate all'Art. 1.2a "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### Diritto di recesso

**AVVERTENZA:** le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005 n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'articolo 1.7 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### 9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunemente la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

### 10. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- ☛ INCENDIO: 22,25% (solo per la copertura "Lastre" 21,35%) - (13,50% se l'attività produce reddito agrario).
- ☛ FURTO E RAPINA: 22,25%.

## Nota Informativa

### C Informazioni sulle Procedure Litigative e sui Reclami

#### 11. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

**AVVERTENZA:** il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure litigative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO:** 3.14 "Obblighi", 3.15 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 3.16 "Procedura per la valutazione del danno", 3.17 "Mandato dei periti", 3.18 "Determinazione del danno", 3.19 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 3.20 "Litigazione del danno senza applicazione della Regola proporzionale", 3.21 "Cose assicurate con polizze Trasporti e/o Elettronica e/o Leasing", 3.24 "Pagamento dell'Indennizzo", 3.26 "Anticipo dell'Indennizzo" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 4.12 "Obblighi", 4.13 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 4.14 "Procedura per la valutazione del danno", 4.15 "Mandato dei periti", 4.16 "Determinazione del danno", 4.17 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 4.18 "Riduzione/reintegro delle Somme assicurate", 4.19 "Recupero delle Cose assicurate e sottratte", 4.20 "Cose assicurate con polizze Trasporti e/o Elettronica e/o Leasing", 4.23 "Pagamento dell'Indennizzo", 4.24 "Anticipo dell'Indennizzo" presenti nella Sezione Furto e Rapina.

#### 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Indirizzo e-mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it) o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia [www.allianz.it/reclami](http://www.allianz.it/reclami).

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione " Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **systemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET,

inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

### **13. Arbitrato**

#### **Ricorso all'Arbitrato**

In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comune l'Autorità Giudiziaria.

---

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A

---

## Nota Informativa

### Glossario

**Addetti:** i titolari, i soci ed i Prestatori di lavoro.

**Apparecchiature elettroniche:** dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

**Colpo d'ariete:** l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Cose (definizione valida ai fini della Sezione RC):** sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

**Cose assicurate (definizione valida ai fini delle Sezioni Incendio, Furto):** le Cose individuate all'interno dell'art. "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione Incendio e/o nella Sezione Furto e Rapina.

**Costo commerciale:** valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

**Esplosivi:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

☛ a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;

☛ per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Furto:** l'impossessarsi di Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Furto con destrezza:** il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

**Furto con Rottura o Scasso:** furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le Cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

**Impresa:** Allianz S.p.A..

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro per le garanzie prestate.

**Inflammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

☛ gas combustibili;

☛ liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;

☛ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

☛ sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

☛ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

**Infissi:** telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Inondazione, Alluvione:** fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'Ubicazione assicurata.

**Lastre:** le lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti nonché loro eventuali lavorazioni ed iscrizioni, esistenti nei locali la cui Ubicazione è indicata in Polizza.

**Limite di Indennizzo:** l'importo, entro la Somma Assicurata o entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

**Luci:** aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

**Massimale/Somma Assicurata:** importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

**Merci speciali:** cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci). Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

**Polizza:** documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale - anche per periodi inferiori all'anno - per l'esercizio

## Nota Informativa

dell'attività sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti.

Sono comunemente considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**Primo rischio relativo:** la forma di assicurazione nell'ambito della quale la Somma assicurata rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro; agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, si tiene conto del valore complessivo della partita Contenuto definita nell'art. "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione Furto e Rapina.

**Rapina (Reato di):** la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le Cose, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Regola proporzionale:** criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

**Rigurgito:** riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

**Scippo:** il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Serramenti:** strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

**Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali gronde e pluviali.

**Traboccamento:** fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

**Ubicazione:** insediamento specificato in Scheda di Polizza in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Valore a nuovo:

■ per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

■ per Macchinari, attrezzature, arredamento: la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Valore allo stato d'uso:** il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

**Valore intero:** forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA:** Il Glossario è contenuto nella Nota informativa e costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

---

### Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

#### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

#### 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

---

#### 3. SEZIONE INCENDIO

---

#### 4. SEZIONE FURTO E RAPINA

---

## Condizioni di assicurazione

### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 1.2 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

#### Art. 1.3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

#### Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

#### Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e, in deroga al predetto articolo, rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 1.7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

#### Art. 1.8 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

#### Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

#### Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato, valgono le norme di legge.

## Condizioni di assicurazione

### 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza.

#### CLAUSOLA DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA, DI REGOLAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PREMIO

Premesso che:

- il premio della presente polizza di assicurazione è stato determinato sulla base di n. 25 studi di psicologia dichiarati dal Contraente al momento della stipula del contratto e deve intendersi come premio minimo comun`ue ac`uisito,

si conviene tra le Parti `quanto segue:

- la presente assicurazione è stipulata dal Contraente per gli iscritti all'Albo degli Psicologi, associati alla Contraente stessa, che abbiano richiesto la copertura per il proprio studio professionale, anche se costituito `uale studio associato o altra forma di persona giuridica.

- la garanzia, per ciascuno studio, decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del contributo versato, mediante carta di credito e/o bonifico bancario anche via Internet, al Contraente e da esso evidenziato nei libri amministrativi (elenco studi) del Contraente, che costituiscono l'unica valida prova della copertura. La garanzia termina per tutti gli studi alla data di scadenza annua contrattuale.

Il Contraente deve comunicare all'Impresa i dati relativi agli Assicurati entrati in copertura nel periodo precedente completi di:

- Codice iscrizione;
- Nome e cognome/Ragione sociale;
- Indirizzo dello studio professionale;
- Formula di copertura selezionata (Base o Smart);
- Eventuale richiesta della copertura Terremoto;

entro e non oltre:

- 30 giorni dalla prima decorrenza di polizza;
- 15 giorni dalla scadenza di ogni mese;
- 30 giorni dalla scadenza annua.

Al termine di ogni periodo assicurativo, e `uindi alla scadenza annuale di polizza, l'Impresa provvederà all'emissione del seguente atto, sulle basi delle comunicazioni ricevute:

- **atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso:** il premio è dovuto nella misura del 100% dell'importo calcolato sulla base dei parametri di calcolo del premio stesso, di cui al paragrafo "Informazioni sul premio e su tassi (parametri di calcolo del premio)", per gli studi che siano entrati in copertura nel corso della prima semestralità (periodo 30.06 – 31/12 di ogni anno), mentre è dovuto nella misura del 60% dell'importo calcolato sulla base dei predetti parametri per gli studi che siano entrati in copertura nella seconda semestralità di vigenza del contratto (periodo 31.12 - 30.06 di ogni anno). La differenza tra il premio dovuto sulla base di `quanto precede ed il premio minimo annuo anticipato comprensivo di imposte deve essere versata dal Contraente entro 30 giorni dalla data di presentazione del relativo atto di regolazione.

In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla data di presentazione del relativo atto di regolazione, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'art. "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio".

Il premio di rinnovo annuale della copertura, dovuto al 30.06 di ogni anno `uale premio minimo annuo anticipato comun`ue ac`uisito, si intende stabilito in un importo pari ad euro 5.500,00 comprensivo di imposte, fermo `quanto previsto all'art. "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio".

## Condizioni di assicurazione

### B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio B.I.A. Brokeraggio Italiano Assicurativo Srl, Roma e di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il relativo pagamento verrà effettuato dalla contraente al Broker, che provvederà al versamento all'Impresa; resta, pertanto, intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker all'Impresa si intenderà come fatta dal contraente e, parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta all'Impresa.

### PP - Proroga del termine di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, si intende elevato a 30 giorni.

### PD - Proroga del termine di denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 3.14 e 4.12 "Obblighi" delle Norme in caso di Sinistro, il termine indicato per la denuncia dei sinistri si intende raddoppiato.

## Condizioni di assicurazione

### 3. SEZIONE INCENDIO

#### Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

##### Art. 3.1 - Cosa si assicura

L'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza.

##### Fabbricato:

L'intera costruzione edile con le opere di fondazione o interrato e le sue pertinenze, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, compresi gli impianti fissi necessari alla sua conduzione, le opere di finitura, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, fissi, infissi, ad esclusione di tutto quanto rientrante nella definizione di Macchinari, attrezzature, arredamento.

Se l'Assicurazione è riferita a singole porzioni di Fabbricato, essa si estende alle relative quote della parti costituenti proprietà comune.

##### Macchinari, attrezzature, arredamento:

Mobili, arredamento, attrezzature, utensili, materiali d'ufficio, impianti, silos e i serbatoi, macchinari, apparecchi, Apparecchiature elettroniche in genere, scorte, dotazioni ed approvvigionamenti, compreso il contenuto nelle pertinenze riferibile ad attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quanto altro di simile, il tutto in quanto necessario all'espletamento delle attività indicate nella Scheda di Polizza e svolte presso l'Ubicazione del rischio.

Si intendono altresì convenzionalmente assicurati all'interno di detta definizione gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché con la presente Polizza non sia assicurato il Fabbricato.

Sono esclusi da questa definizione le Merci, i Valori e Preziosi, Cose particolari, beni ed effetti personali dell'assicurato e/o dei suoi dipendenti, fornitori, clienti.

##### Merci:

- ☒ merci proprie dell'attività dichiarata;
- ☒ materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
- ☒ scorte e materiali di consumo;
- ☒ imballaggi e supporti;
- ☒ stampati e materiale pubblicitario;
- ☒ scarti e residui di lavorazione.
- ☒ lubrificanti, carburanti e combustibili;

##### Merci diverse:

Sono comprese le Merci diverse da quelle proprie delle attività dichiarate con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

##### Cose particolari:

- ☒ Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- ☒ Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- ☒ Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, presse in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

##### Valori e Preziosi:

- ☒ carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- ☒ buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- ☒ valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- ☒ gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi rientrano convenzionalmente nella partita Macchinari, attrezzature, arredamento con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

##### Cose pregiate aventi valore artistico:

- ☒ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- ☒ collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- ☒ pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

## Condizioni di assicurazione

Sono inoltre compresi entro gli eventuali Limiti di Indennizzo previsti nella Scheda di Polizza:

- ☒ Merci e/o Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. In caso di Sinistro, il valore di dette Cose non viene utilizzato per la determinazione delle Somme Assicurate ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'art. 3.19 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale".
- ☒ Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi che si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinari, attrezzature, arredamento **secondo le modalità previste in Polizza.**

**Cose non assicurate:**

- ☒ aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione;
- ☒ specchi d'acqua, animali, alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
- ☒ Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza, **nella forma di copertura prescelta**, entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. 3.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- ☒ Incendio;
- ☒ azione del fulmine;
- ☒ Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- ☒ caduta di aeromobili, meteoriti e corpi volanti, loro parti o di Cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- ☒ bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- ☒ caduta di ascensori e montacarichi;
- ☒ urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- ☒ fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli impianti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**

L'Impresa indennizza inoltre:

- ☒ i danni conseguenziali intendendosi per tali i danni materiali, conseguenti agli eventi di cui sopra, causati dalle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le Cose assicurate oppure Cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- ☒ i guasti arrecati alle Cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- ☒ le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro, **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Nella Somma assicurata alla partita Fabbricato sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato, in quanto previsti da leggi e/o regolamenti.

Art. 3.3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

**L'Impresa non indennizza i danni:**

- ☒ causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- ☒ causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ☒ causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- ☒ causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ☒ di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- ☒ causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine;

## Condizioni di assicurazione

- ☒ agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ☒ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- ☒ subiti dalle Merci e/o alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; indiretti
- ☒ quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- ☒ dovuti a smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati;
- ☒ dovuti a utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);
- ☒ dovuti a attacco o infezione di virus informatici in genere;
- ☒ dovuti a perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.

### Garanzie Aggiuntive Incendio

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

#### RL - Rischio locativo

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni di cui alla presente Sezione, dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali o fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

#### FE - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

##### Sono esclusi i danni:

- ☒ derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- ☒ dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- ☒ verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- ☒ a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza del Limite di indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

#### AC - Acqua condotta

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3.2 "Oggetto dell'Assicurazione", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di:

- ☒ rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato;
- ☒ traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana, anche se causato da accumulo di neve o grandine. Sono comunemente esclusi i danni conseguenti a ostruzione dovuta a carenza di manutenzione.

##### L'Impresa non indennizza:

- ☒ i danni causati da vetustà, usura, corrosione dei suddetti impianti;
- ☒ i danni causati da umidità, stillicidio, Rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- ☒ i danni causati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ☒ i danni causati da rotture originate da gelo;
- ☒ le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- ☒ i danni alle Merci poste nei locali interrati e seminterrati;
- ☒ i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

#### ATM - Eventi atmosferici

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

## Condizioni di assicurazione

- ☒ uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- ☒ bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quanto altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

**L'Impresa non indennizza i danni:**

a) causati da:

- ☒ intasamento o Traboccamento di gronde, pluviali e sistemi di scarico con o senza rottura degli stessi;
- ☒ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- ☒ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- ☒ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- ☒ gelo, sovraccarico di neve;
- ☒ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ☒ cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- ☒ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- ☒ recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne;
- ☒ cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ☒ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- ☒ serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- ☒ lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

**L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

ESP - Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", l'Impresa indennizza:

- a) i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti e Cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni materiali e diretti causati alle Cose Assicurate (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti dolosi compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio.

**L'Impresa non risponde dei danni:**

- ☒ causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ☒ causati da inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, slavine;
- ☒ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere nonché dei danni cagionati dai ladri in occasione di Furto o nel tentativo di commetterlo;
- ☒ verificatisi nel corso di confisca o sequestro o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
- ☒ da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza;
- ☒ causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- ☒ causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- ☒ di dispersione liquidi;
- ☒ subiti da Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà i danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

**L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

## Condizioni di assicurazione

### SN - Sovraccarico neve

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3.2 "Oggetto dell'Assicurazione", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, dovuto a sovraccarico di neve.

L'Impresa non risponde dei danni:

- ❖ ai fabbricati non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture e al relativo contenuto;
- ❖ ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia e al relativo contenuto;
- ❖ a strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, costruzioni in legno o plastica e al relativo contenuto;
- ❖ a strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerate o tessuti trattati e al relativo contenuto;
- ❖ a Lastre, Serramenti, insegne, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, pensiline, tettoie e simili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- ❖ da valanghe e slavine e spostamenti d'aria da uesti provocati;
- ❖ da gelo, ancorchè conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### TER - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - subiti dalle Cose assicurate per effetto di Terremoto. L'Impresa non indennizza i danni:

- ❖ causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- ❖ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
- ❖ di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### RF - Rigurgito fognature

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "AC - Acqua condotta", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua dovuta a Rigurgito di fognatura. Sono esclusi i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### SR - Spese di ricerca e ripristino

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "AC - Acqua Condotta", limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua, l'Impresa indennizza le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura di impianti, nonché le relative spese per la demolizione e/o il ripristino.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all'aperto, anche se interrati. L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza del Limite di indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### LA - Rottura Lastre

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

## Condizioni di assicurazione

**Non si rimborsano le rotture derivanti da:**

- ☒ Eventi atmosferici e Sovraccarico neve;
- ☒ atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici;
- ☒ operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- ☒ rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate, nonché le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti.

**Non costituiscono spese rimborsabili le scheggiature e rigature.**

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

**GE - Gelo**

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "ATM - Eventi Atmosferici", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dal gelo.

Sono in ogni caso esclusi i danni di rottura di tubazioni originati dal gelo nonché i danni da acqua ad essa conseguenti. L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

**GF - Grandine su Fragili**

A parziale deroga e ad integrazione nella garanzia aggiuntiva "ATM - Eventi Atmosferici", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- ☒ serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- ☒ lastre di cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Sono comunque escluse, ancorché indennizzabili per effetto di garanzia prestata dalla presente polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

**SSR - Spese di ricollocamento in aumento**

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di Cose mobili assicurate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose assicurate danneggiati fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.

**OP - Onorari Periti**

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 3.16 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di polizza.

**OC - Onorari Consulenti**

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose distrutte o danneggiate, fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di polizza.

**ELETTRONICA**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale – compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici – non altrimenti previsto dall'Assicurazione prestata dalla presente Sezione, a personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi, a condizione che tali Cose siano collaudate e pronte all'uso cui sono destinate.

**Sono esclusi i danni:**

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- di deperimento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;

## Condizioni di assicurazione

- verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'Ubicazione indicata per le apparecchiature ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le apparecchiature elettroniche fisse;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, o dell'inserimento in garanzia delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate;

### Sono altresì esclusi:

- i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate; non sono in ogni modo indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
  - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
  - eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
  - aggiornamento tecnologico;
  - riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio;
- i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia ad impianti e apparecchiature per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici;
- i danni alle apparecchiature elettroniche in deposito, giacenza o immagazzinamento;
- i danni ai conduttori esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate, non costituenti la dotazione degli stessi;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.

### SUPPORTI DI DATI

L'Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- a) il riacquisto dei "supporti di dati" assicurati posti nell'ubicazione indicata nella presente polizza;
- b) la ricostruzione dei "dati" contenuti nei supporti stessi,

a seguito di un danno materiale e diretto ai "supporti di dati", causato da un qualunque evento accidentale, ferme le esclusioni di cui all'Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione e tutte le altre condizioni di polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
- per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, dei dati su memorie operative delle unità centrali nonché dei programmi o di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché i danni da smagnetizzazione o da eliminazione dei supporti per svista.

Se la ricostruzione dei "dati" non è necessaria o non avviene entro un anno dalla data del sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### MAGGIORI COSTI

L'Impresa indennizza i maggiori costi documentati per:

- a) l'uso di impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) l'applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) le prestazioni di servizi resi da terzi,

rispetto a quelli inerenti la normale attività, sostenuti dall'Assicurato e necessari per la prosecuzione delle funzioni svolte dagli impianti e apparecchiature elettronici, assicurati con la/le relative partite di riferimento precisate in polizza, a causa di un sinistro che abbia colpito gli impianti o le apparecchiature suddette, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini delle condizioni tutte della presente Polizza.

Se a termini delle condizioni della presente Polizza fossero esclusi i danni di importo pari o inferiore a un determinato importo e per questo solo motivo il danno subito dagli impianti o apparecchiature elettronici non fosse indennizzabile, non sarà applicata la

## Condizioni di assicurazione

predetta condizione che subordina l'indennizzabilità dei maggiori costi all'indennizzabilità dei danni materiali e diretti subiti dagli impianti o apparecchiature elettronici.

L'Impresa riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

I maggiori costi di carattere non continuativo, quali ad esempio i costi per l'allestimento dei locali nei quali viene svolta l'attività sostitutiva, per il montaggio, smontaggio e trasporto dell'impianto sostitutivo, per il trasferimento dei dati, sono indennizzabili fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, del **10%** dell'indennizzo pagabile a termine della presente garanzia aggiuntiva.

Per ogni singolo sinistro il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione degli impianti e apparecchiature danneggiati, fermo restando il massimo periodo di indennizzo pari a **30** giorni consecutivi.

L'Impresa non risponde dei maggiori costi:

- a) conseguenti a:
  - danni subiti dai "supporti di dati";
  - ricostituzione di qualsiasi dato o programma (software);
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione della mancata funzione degli impianti e apparecchiature danneggiati causati da:
  - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;
  - atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione;
  - provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
  - mancata disponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo;
  - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo;
  - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli impianti e apparecchiature assicurati;

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### Operatività delle garanzie Incendio

#### Art. 3.4 - Validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni alle Cose assicurate che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

#### Art. 3.5 - Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

#### Art. 3.6 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Su indicazione del Contraente l'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative pertinenze assicurate o contenenti le Cose assicurate, siano o facciano parte di un Fabbricato avente una delle seguenti caratteristiche, come indicato nella Scheda di Polizza:

##### Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe A

- ☒ strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi
- ☒ strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare manto di copertura del tetto, solai e pareti
- ☒ esterne in materiali incombustibili

##### Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe B

- ☒ strutture portanti verticali in materiali incombustibili
- ☒ le strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare manto di copertura del tetto, solai e pareti
- ☒ esterne in materiali incombustibili, nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno

##### Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe C

- ☒ strutture portanti verticali in materiali incombustibili le strutture portanti del tetto anche combustibili

## Condizioni di assicurazione

- ☒ manto di copertura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili
- ☒ solai, ove esistano, combustibili.

Art. 3.7 - Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato

Ai fini della determinazione delle caratteristiche del Fabbricato non hanno influenza:

- ☒ le cobentazioni e le soffittature in materiali combustibili;
- ☒ le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso;
- ☒ i materiali combustibili presenti nella copertura e nelle pareti esterne del Fabbricato purchè non eccedenti 1/3 della superficie della copertura e delle pareti esterne singolarmente considerate;
- ☒ i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo;
- ☒ i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti;
- ☒ i soppalchi comuni e costruiti che occupano non più di un quarto della superficie del piano in cui si trovano. Qualora non rispondenti a questa limitazione sono parificati ai solai e sono quindi considerati piani.

L'assenza di pareti esterne o di solai consente di riparare i fabbricati a quelli con tali elementi in materiali incombustibili.

Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purchè, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.

Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (sempre purchè non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale), ed ai Macchinari per esigenze strettamente connesse all'attività dichiarata.

Art. 3.8 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza:

- a) Valore intero
- b) Primo rischio assoluto

In ogni caso, salvo quanto diversamente stabilito nell'art. 3.18 "Determinazione del danno", l'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo.

Art. 3.9 - Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- ☒ colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ☒ dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.10 - Buona fede

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente sezione, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **semprechè tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Art. 3.11 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Qualora la sede in cui viene svolta l'attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione sia conforme al disposto di cui agli articoli di seguito indicati:**

- ☒ Art. 3.4 - Validità territoriale;
- ☒ Art. 3.6 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato;
- ☒ Art. 3.7 - Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato;
- ☒ Art. 3.13 - Circostanze non influenti.

Art 3.12 - Caratteristiche del Fabbricato (disciplina valida solo se richiamata la partita Fabbricato nella Scheda di Polizza)

L'Assicurazione è efficace a condizione che il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza sia in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art 3.13 - Circostanze non influenti

Disciplina valida per Teatro, Discoteca, Gestione di canali ad uso irriguo ad esclusivo uso agricolo, Contoterzista Agricolo, Centro benessere, Spa, Stabilimento inattivo, Stabilimento in corso di costruzione ed allestimento, Stabilimento balneare, Stabilimento termale e simili, Museo, Pinacoteca, Casa di cura e di riposo, Caserma, Ospedale, Scuola, Parrocchia,

## Condizioni di assicurazione

Ambulatorio e Laboratorio scientifico e di analisi.

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio è tollerata, e quindi, può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza:

- ☒ l'esistenza di **non oltre 50 kg di Infiammabili**, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza gli infiammabili:
  - ☒ ad uso esclusivo di pulizia e manutenzione;
  - ☒ ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento del fabbricato;
  - ☒ esistenti in serbatoi completamente interrati;
  - ☒ posti in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.
- ☒ l'esistenza di **non oltre il quantitativo di 50 kg di Merci speciali** che si intendono automaticamente assicurati alla partita Merci, non considerando Merci speciali delle entrate a far parte del prodotto finito;
- ☒ l'esistenza di **non oltre 1 Kg di Esplosivi**;
- ☒ l'esistenza di macchine mordenti per la lavorazione del legno di **potenza non superiore a 0,5 kw**; intendendosi per macchine mordenti le macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere;
- ☒ l'esistenza di dipendenze quali uffici, abitazioni, servizi sociali, aziendali, rimesse;
- ☒ l'esistenza di reparti complementari ed accessori di: officine di manutenzione veicoli e di lavorazioni varie; pese, laboratori
  - ☒ di ricerca, prove, controllo, collaudo; centro elaborazione dati;
  - ☒ confezionamento e imballaggio;
  - ☒ altre lavorazioni in genere;

Quando la superficie occupata dagli stessi non supera nell'insieme più di 1/5 della superficie complessiva dei piani di ciascun fabbricato o di più fabbricati comunicanti.

Sono inoltre ammesse le operazioni di:

- ☒ di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, esclusa la loro produzione;
- ☒ cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.

Disciplina valida per tutti i rischi diversi da quelli sopra indicati

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio è tollerata, e quindi, può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza l'esistenza - in quantitativo illimitato - di Infiammabili:

- ☒ ad uso esclusivo di pulizia e manutenzione;
- ☒ ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento del fabbricato;
- ☒ esistenti in serbatoi completamente interrati;
- ☒ posti in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

### Norme in caso di Sinistro Incendio

#### Art. 3.14 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- ☒ conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- ☒ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- ☒ mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- ☒ denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

#### Art. 3.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa li guiderà il Sinistro comune entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

## Condizioni di assicurazione

Art. 3.16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.17 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.14 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose illese e colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art. 3.18 "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 3.18 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita e fermo quanto previsto dall'art. 3.19 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", secondo i criteri di seguito riportati:

**Fabbricato - Rischio locativo - Macchinari, attrezzature ed arredamento**

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

**Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:**

- ✳ in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- ✳ in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Fermo quanto previsto dall'art. 3.19 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:

- ✳ superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- ✳ inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- ✳ uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

## Condizioni di assicurazione

### Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

### Cose pregiate aventi valore artistico, Preziosi

Si stima il Valore allo stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

### Cose Particolari

- ☛ per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;
- ☛ per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

### Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.27 "Limite massimo di Indennizzo".

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totale o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### Lastre

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

### Art. 3.19 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate risulta che il valore delle Cose assicurate risultante al momento del Sinistro è determinato secondo i criteri indicati nell'art. 3.18 "Determinazione del danno" eccede la Somma assicurata alla rispettiva partita, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra detta Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se la Polizza risulta indicizzata. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore delle Cose assicurate, non si tiene conto delle Cose:

- ☛ poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza;
- ☛ assicurate a Primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

### Art. 3.20 - Limitazione del danno senza applicazione della Regola proporzionale

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere la limitazione del danno senza applicazione della Regola proporzionale per le garanzie prestate a Valore intero nella presente sezione per danni di importo non superiore a Euro 3.000.

La presente condizione non è operante:

- ☛ nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
- ☛ qualora l'importo complessivo del danno sia superiore a Euro 3.000. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda di Polizza.

### Art. 3.21 - Cose assicurate con polizze Trasporti e/o Elettronica e/o Leasing

Se, al momento del Sinistro, le Cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante polizze trasporti e/o elettronica e/o leasing, l'Impresa risponde solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze e sino

## Condizioni di assicurazione

alla concorrenza delle somme assicurate con la presente Polizza.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione (articolo 1916 Codice Civile) nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per i danni subiti dalle Cose che siano assicurate con la presente Polizza per gli stessi eventi.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, a dare visione all'Impresa delle polizze trasporti e/o elettronica e/o leasing e concernenti le Cose colpite da Sinistro.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni tutte di Polizza.

Art. 3.22 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 3.23 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente e all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per il Contraente e per l'Assicurato, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.24 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto viene applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del Codice Civile).

Art. 3.25 - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- c) i clienti

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 3.26 - Anticipo dell'Indennizzo

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Il pagamento di tale anticipo viene effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze accertate e fino ad un massimo di Euro 50.000.

La determinazione dell'acconto deve essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 3.27 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

## Condizioni di assicurazione

### 4. SEZIONE FURTO E RAPINA

#### Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina

##### Art. 4.1 - Cosa si assicura

L'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, **sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza.**

Ai soli fini della Sezione Furto e Rapina, la partita Contenuto indicata nella Scheda di Polizza deve intendersi come l'insieme di:

- ☒ Merci
- ☒ Macchinari, attrezzature, arredamento
- ☒ Cose particolari

Tutte le Cose assicurate si devono trovare all'interno dei locali dell' Ubicazione, salvo diversamente convenuto.

##### Merci:

Merci proprie dell'attività dichiarata, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e supporti, stampati e materiale pubblicitario, lubrificanti, carburanti e combustibili, scarti e residui di lavorazione.

Sono altresì comprese le Merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

##### Macchinari, attrezzature, arredamento:

Mobili, arredamento, Mezzi di custodia (escluso il loro contenuto), attrezzature, utensili, materiali d'ufficio, impianti, macchinari, apparecchi, Apparecchiature elettroniche in genere, scorte, dotazioni ed approvvigionamenti, compreso il contenuto nelle pertinenze riferibile ad attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile, il tutto in quanto necessario all'espletamento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e svolta presso l'Ubicazione del rischio. Si intendono altresì convenzionalmente assicurati all'interno di detta definizione gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività.

Sono esclusi Merci, Valori, Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi valore artistico, beni ed effetti personali dell'assicurato e/o dei suoi dipendenti, fornitori, clienti.

##### Cose particolari così catalogate:

- ☒ Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- ☒ Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- ☒ Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

##### Cose pregiate aventi valore artistico:

- ☒ Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- ☒ collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- ☒ pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

##### Valori:

- ☒ carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- ☒ buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- ☒ valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;

**con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

I valori devono essere chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa.

##### Preziosi:

Gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

I Preziosi devono essere chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa.

## Condizioni di assicurazione

Sono inoltre compresi entro gli eventuali limiti previsti nella Scheda di Polizza:

- ※ Merci e/o Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Inoltre, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose si trovano, **devono essere conformi alla "Classe B" prevista nell'art. 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali"**. In caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quelli dichiarati e tali da comportare aggravamento di rischio, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
- ※ Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi che si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto.

Cose non assicurate:

- ※ aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione);
- ※ Cose all'aperto all'interno dell'Ubicazione, anche se protette da semplici tettoie.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 4.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza, nella forma di copertura prescelta, entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. 4.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivati da Furto, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le Cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
  1. rottura, scasso;
  2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Per i Valori e Preziosi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto alla lettera a 1). Se la violazione dovesse avvenire, invece, mediante l'uso fraudolento di chiavi vere, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza, fermo restando che i danni determinati dall'uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte, sono indennizzati limitatamente agli eventi che si verificano tra le ore 24 del giorno di presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e le ore 24 del secondo giorno feriale successivo.

Non è valido ad uso di chiavi vere, l'uso di combinazioni numeriche o letterali, anche se fraudolento.

Sono compresi i danni alle Cose assicurate:

- ※ causati da guasti cagionati dai ladri con il Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;
- ※ causati da atti vandalici, con il Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza;

avvenuti in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati.

L'Assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi senza introduzione dell'autore del Furto nei locali contenenti le Cose assicurate e avvenuti nei modi seguenti:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le portevetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione comprende i furti commessi dai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato, a condizione che:

- ※ il Prestatore di Lavoro non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le Cose assicurate, né di quelle dei mezzi di difesa interni e non sia nemmeno incaricato della sorveglianza interna dei locali stessi;
- ※ il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di Lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate.

## Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è estesa alla Rapina avvenuta all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a entrare nei locali stessi. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Addetti vengano costretti a consegnare le Cose assicurate per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone; la consegna delle Cose assicurate all'autore della Rapina deve comunque avvenire all'interno dei locali contenenti le Cose stesse.

L'Assicurazione è estesa, fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, ai guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati ai locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi Infissi e Serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, alle recinzioni dell'Ubicazione ai Mezzi di custodia nonché agli impianti di allarme.

L'Impresa rimborsa inoltre, fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza:

- ☛ le spese sanitarie, esclusi i farmaci, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dall'Assicurato, dai suoi familiari o dai suoi Addetti in occasione di Rapina;
- ☛ le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, dei documenti d'identità, passaporti e patenti sottratti in conseguenza di Furto o Rapina, sempreché tali spese siano sostenute entro il termine di dodici mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole.

Art. 4.3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Impresa non indennizza i danni

a) verificatisi in conseguenza di:

- ☛ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi;
  - ☛ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi;
  - ☛ Incendio, Esplosione, Scoppio;
  - ☛ eventi atmosferici in genere;
  - ☛ eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi;
  - ☛ ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;
- nonché avvenuti in occasione di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;

- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- ☛ da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - ☛ da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - ☛ da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
  - ☛ da persone legate ai soggetti di cui alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- d) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- e) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- g) di Furto con destrezza compiuto all'interno dei locali.

## Condizioni di assicurazione

### Garanzie Aggiuntive Furto e Rapina

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

#### PV - Portavalori

L'Impresa, al di fuori dei locali contenenti le Cose assicurate, indennizza i danni materiali e diretti al denaro, carte valori e Titoli di credito in genere, derivati da:

- ✳ Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore; Furto con destrezza;
- ✳ Scippo;
- ✳ Rapina, anche nel caso in cui le Cose assicurate siano state consegnate in seguito a violenza o minaccia.

#### L'Assicurazione è prestata a condizione che:

- ✳ tali eventi abbiano colpito l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Prestatori di Lavoro, durante il trasporto delle Cose al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa;
- ✳ in caso di Furto con destrezza, la persona incaricata del trasporto abbia le Cose indosso o a portata di mano. L'Impresa rimborsa inoltre, con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:
- ✳ le spese sanitarie, esclusi i farmaci, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dalla persona incaricata del trasporto in occasione di Rapina o Scippo;
- ✳ le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, dei documenti d'identità, passaporti e patenti sottratti in conseguenza degli eventi sopra riportati.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza del Limite di indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

#### SP - Furto e Rapina avvenuti in occasione di Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate derivati da Furto e Rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.

L'Assicurazione è prestata previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

#### FES - Furto avvenuto durante l'orario di apertura dell'esercizio

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti, di suoi Prestatori di lavoro o di persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

Se per tutte le Cose assicurate o per parte di esse sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

#### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione Furto e Rapina, relativamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia viene estesa ai danni verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e ai danni verificatisi durante l'utilizzo al di fuori dell'ubicazione dichiarata in Polizza.

La garanzia è operante a condizione che tali enti, per natura e costruzione, possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Durante il trasporto su autoveicoli, la garanzia è operante, limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, a condizione che l'autoveicolo:

- sia provvisto di tetto rigido;
- durante le temporanee assenze dell'Assicurato, sia chiuso a chiave con i cristalli completamente rialzati e si trovi in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un parcheggio custodito.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

#### OP - Onorari Periti

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 4.14 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicata nella Scheda di polizza.

## Condizioni di assicurazione

### OC - Onorari Consulenti

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose distrutte o danneggiate, fino a concorrenza del Limite di Indennizzo nella Scheda di polizza.

### Operatività delle garanzie Furto e Rapina

#### Art. 4.4 - Validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni alle Cose assicurate che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

#### Art. 4.5 - Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

#### Art. 4.6 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, l'Assicurazione è prestata a condizione che:

- ☒ i locali contenenti le Cose assicurate siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia;
- ☒ ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura, come indicato nella Scheda di Polizza:

#### Classe A

- ☒ Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza Luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- ☒ inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con Luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>.

#### Classe B

- ☒ robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.  
Nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>.  
Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

#### Per tutte le classi:

- ☒ qualora in caso di Furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:
  - ☒ forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; per la classe B) lo Scoperto previsto in caso di introduzione attraverso mezzi di protezione e chiusura insufficienti si intende elevato a quanto indicato nella Scheda di Polizza qualora ciò avvenga con la sola rottura di vetro non antisfondamento;
  - ☒ forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
- ☒ sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

#### Art. 4.7 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza:

- a) Valore intero
- b) Primo rischio relativo
- c) Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è inoltre prestata a Valore a nuovo, salvo quanto diversamente stabilito nell'art. 4.16 "Determinazione del danno" della presente sezione.

## Condizioni di assicurazione

Art. 4.8 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Qualora la sede in cui viene svolta l'attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i **15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione sia conforme al disposto di cui all'art. 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali".**

Art. 4.9 - Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione

Nel caso in cui, per l'asportazione delle Cose assicurate, i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata, **la garanzia è prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 4.10 - Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella Sezione Furto e Rapina siano previsti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza. L'eventuale Franchigia prevista nella suddetta Scheda rappresenterà il minimo di tale Scoperto.

Art. 4.11 - Caratteristiche dei mezzi di custodia

Qualora sia operante la Garanzia aggiuntiva "VAL2 - Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di Custodia" l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente indicata nella Scheda di Polizza che i mezzi di custodia hanno le caratteristiche di seguito indicate:

### Armadio di sicurezza

- ☛ Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
- ☛ Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- ☛ Peso minimo: 200 kg.

### Armadio corazzato

- ☛ Pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm. estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- ☛ Movimento di chiusura - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- ☛ Peso minimo: 300 kg.

### Cassaforte di grado A

- ☛ Pareti e battente di adeguato spessore. costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione. ecc.).
- ☛ Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- ☛ Peso minimo: 200 kg.

### Cassaforte di grado B

- ☛ Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiale rigidamente ancorati fra di loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello almeno su tutta la superficie del battente.
- ☛ Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo.
- ☛ Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti.
- ☛ Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.

## Condizioni di assicurazione

☞ Peso minimo: 700 kg.

Cassaforte di grado C

- ☞ Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico.
- ☞ Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm., oppure a 50 mm. qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
- ☞ Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su tutti i lati del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra.
- ☞ I congegni di riferma devono quindi, essere almeno due. Deve essere presente un sistema di bloccaggio dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- ☞ Peso minimo: 700 kg.

### Norme in caso di Sinistro Furto e Rapina

Art. 4.12 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- ☞ conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- ☞ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- ☞ mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- ☞ denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- ☞ adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- ☞ dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

Art. 4.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comune entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Art. 4.14 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

## Condizioni di assicurazione

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 4.15 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.12 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose illese e colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art. 4.16 "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.16 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita e fermo quanto previsto dall'art. 4.17 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", secondo i criteri di seguito riportati:

### Macchinari, attrezzature ed arredamento

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Con riferimento alle Apparecchiature elettroniche, il Valore a nuovo viene riconosciuto soltanto per le Cose acquisite da non più di 12 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della Cosa assicurata.

Fermo quanto previsto dall'art. 4.17 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:

- ☒ superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- ☒ inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- ☒ uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

### Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

## Condizioni di assicurazione

### Cose pregiate aventi valore artistico, Preziosi

Si stima il Valore allo stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

### Cose Particolari

- ☛ per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale, e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;
- ☛ per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

### Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.25 "Limite massimo di Indennizzo". Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### Spese sanitarie in conseguenza di Rapina e Scippo

Si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.

### Art. 4.17 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate risulta che il valore delle Cose assicurate risultante al momento del Sinistro è determinato secondo i criteri indicati nell'art. 4.16 "Determinazione del danno" eccede:

- ☛ la Somma assicurata per le garanzie prestate nella forma a Valore intero;
- ☛ il Valore intero dichiarato per le garanzie prestate nella forma a Primo rischio relativo;

**L'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra detta Somma assicurata/Valore intero e il valore risultante al momento del Sinistro.**

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se la Polizza risulta indicizzata. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore delle Cose assicurate per la forma a Valore intero, non si tiene conto delle Cose poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza.

### Art. 4.18 - Riduzione/reintegro delle Somme assicurate

In caso di Sinistro, le Somme assicurate, i relativi Limiti di Indennizzo nonché il valore complessivo dichiarato per le Cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora a seguito del Sinistro una delle parti decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso - al netto delle imposte - della parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso, corrispondente alla Somma assicurata rimasta in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa, dette Somme e i relativi limiti possono essere reintegrati. Il Contraente corrisponde il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo assicurativo in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle parti di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.7 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni generali di Assicurazione.

### Art. 4.19 - Recupero delle Cose assicurate e sottratte

Qualora le Cose assicurate e sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

## Condizioni di assicurazione

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose assicurate recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose assicurate recuperate previa restituzione dell'importo percepito, o di farle vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per le Cose assicurate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le Cose assicurate recuperate, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 4.20 - Cose assicurate con polizze Trasporti e/o Elettronica e/o Leasing

Se, al momento del Sinistro, le Cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante polizze trasporti e/o elettronica e/o leasing, l'Impresa risponde solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente Polizza.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione (articolo 1916 Codice Civile) nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per i danni subiti dalle Cose che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.

**Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, a dare visione all'Impresa delle polizze trasporti e/o elettronica e/o leasing e concernenti le Cose colpite da Sinistro.**

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni tutte di Polizza.

Art. 4.21 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che dolosamente esagera l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate Cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 4.22 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.23 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto viene applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

**Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del Codice Civile).**

Art. 4.24 - Anticipo dell'Indennizzo

**A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro**, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 5.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Il pagamento di tale anticipo viene effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze accertate e fino ad un massimo di Euro 7.500.

La determinazione dell'acconto deve essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 4.25 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

